

REVISIONE COSTITUZIONALE

La Costituzione italiana è **rigida**, nel senso che le eventuali modifiche od integrazioni al testo necessitano di un particolare procedimento di approvazione (c.d. procedimento di **revisione costituzionale**)

Tale procedimento è disciplinato dall'art.138 ed è lo stesso previsto per formazione della Legge Costituzionale *tout court*

Classici esempi di legge di revisione costituzionale sono:

- L. Cost. 23 novembre 1999 n.2, Inserimento dei principi del giusto processo nell'art.111 della Costituzione;
- L. Cost. 18 ottobre 2001 n.3, Modifiche al Titolo V della parte seconda della Costituzione;
- L. Cost. 2 ottobre 2007 n.1, Modifica all'art.27 della Costituzione, concernente l'abolizione della pena di morte.

La revisione della Costituzione prevede dei limiti

LIMITE ESPLICITO – ART.139

“La forma repubblicana non può essere oggetto di revisione costituzionale”

LIMITI IMPLICITI

Art.2 “La Repubblica riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell'uomo [...]”
il riferimento è alle libertà previste dagli articoli 13 e seguenti

Art.5 “La Repubblica, una e indivisibile, [...]”
esclude le ipotesi di divisione.

Per riassumere

Legge costituzionale *tout court*: si affianca alla Costituzione ed ha la stessa “forza”

Legge (**di revisione**) costituzionale: modifica il testo della Carta Costituzionale